

LEGGE REGIONALE

"Modifica dell'art.2 della L.R. 11 maggio 1990, n.30".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 é aggiunto il seguente capoverso:

"Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione é quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Renato Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 29 dicembre 1992 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Renato Guaccero)